



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 14 DEL 16-03-2011

Reg. Ord. 14

Ufficio: SEAP

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

IL SINDACO

VISTO l'articolo 20 del vigente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing*" approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 02.08.2010 che prevede che gli orari giornalieri di dette attività siano fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere del 13/07/2010 prot. n. 12.157:

- *Artigianato Trevigiano Casartigiani - C.A.S.A. di Treviso;*
- *Confartigianato - Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;*
- *Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - C.N.A di Treviso;*
- *Federclai Veneto di Padova;*

PRESO ATTO delle relative osservazioni formulate;

DATO ALTRESI' ATTO che le attività in questione hanno lo stesso calendario di deroghe dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio disciplinate con l'ordinanza sindacale n. 102 del 20.12.2010;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "*Disciplina dell'attività di estetista*";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "*Disciplina dell'attività di estetista*";

VISTA la legge 17 Agosto 2005, n. 174 "*Disciplina dell'attività di acconciatore*";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "*Disciplina dell'attività di acconciatore*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che con decorrenza immediata gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing siano fissati come segue:

Articolo 1 - Orario giornaliero

Le attività possono restare aperte al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva, con esclusione delle seguenti giornate di deroga:
 - RONCADE - VALLIO:**
 - L'Epifania (6 gennaio);
 - la prima domenica del periodo fissato per le vendite di fine stagione invernali ed estive;
 - la seconda domenica di marzo in occasione della manifestazione "Radicio verdon";
 - La domenica delle Palme;
 - La prima e seconda domenica di settembre in occasione della "Fiera dei osei" e della "Fiera dell'Artigianato";
 - ultima domenica di novembre;
 - mese di dicembre (con esclusione dei giorni 25 e 26);
 - BIANCADE:**
 - L'Epifania (6 gennaio);
 - la prima domenica del periodo fissato per le vendite di fine stagione invernali ed estive;
 - 2° domenica di marzo in occasione della manifestazione "Radicio verdon";
 - La domenica delle Palme;
 - La 3° domenica di maggio, in occasione della "Fiera dell' Artigianato artistico";
 - ultima domenica di ottobre;
 - ultima domenica di novembre;
 - mese di dicembre (con esclusione dei giorni 25 e 26);
 - SAN CIPRIANO - MUSESTRE - CA' TRON:**
 - L'Epifania (6 gennaio);
 - la prima domenica del periodo fissato per le vendite di fine stagione invernali ed estive;
 - 2° domenica di marzo in occasione della manifestazione "Radicio verdon";
 - La domenica delle Palme;
 - La 2° domenica di maggio in occasione della manifestazione "SanCiprianofiori";
 - ultima domenica di ottobre;
 - ultima domenica di novembre;
 - mese di dicembre (con esclusione dei giorni 25 e 26);
2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.
3. Nel caso in cui venissero modificate le giornate di deroga previste dall'ordinanza sindacale n. 102 del 20.12.2010, quest'ultime saranno da ritenersi valide anche per le attività di barbiere acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing dando agli esercenti una idonea comunicazione e divulgazione sul sito internet del Comune.

Articolo 3 - Scelta dell'orario

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quanto applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

Articolo 4 - Cartello orario

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

Articolo 5 - Sanzioni e controlli


1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del vigente regolamento comunale di settore.

Articolo 6 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore di soci o per la promozione di qualche prodotto.
2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione tutte le disposizioni precedenti che avevano ad oggetto o come contenuto gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

Articolo 7 - Entrata in vigore

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

 **PER IL SINDACO**
Giorgio Favero (Vice Sindaco)
Giorgio Favero

Letto e sottoscritto a norma di legge.

ANTONOLLI GIUSEPPE
Antonolli Giuseppe

Ordinanza n. 14 del 16-03-2011

